

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Della Polizia Urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente Regolamento, integrato dalle norme contenute nei Regolamenti speciali: per il servizio di Polizia Municipale, per la fornitura del vestiario, per l'applicazione della tassa di spazi ed aree pubbliche, per le pubbliche affissioni, per i servizi pubblici di autonoleggio, per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per i rifiuti speciali e per il mercato settimanale.

Art. 2

Iscrizione – Insegne – Vettrine

Le iscrizioni che si vogliono apporre in tavole, lastre di marmo e simili all'eterno dei fabbricati, dei negozi, che fronteggiano il suolo pubblico dovranno essere preventivamente autorizzati dal Sindaco previa presentazione di apposita istanza corredata da idonei elaborati grafici. Il Sindaco potrà proibirne il collocamento quando deturpino il pubblico aspetto, contengono errori di locazione o di espressione indecorose o vi si oppongono ragioni di pubblico servizio.

Art. 3

Iscrizione sui muri ed insegne a braccio

Sono proibite le iscrizioni di qualunque genere sui muri e le insegne sostenute da bracci sporgenti senza speciale autorizzazione del Sindaco.

Art. 4

Insegne

Le iscrizioni delle insegne dei negozi, alberghi ed in genere tutte le iscrizioni in vista al pubblico dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione dell'autorità comunale.

Art. 5

Sporgenze di vetrine insegne e simili

Ogni sporgenza di vetrina, insegne, bacheca non è ammessa se non alle condizioni del seguente articolo e devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento edilizio.

CAPO II

Art. 6

Autorizzazione per l'occupazione delle aree e spazi pubblici

Nessuna occupazione di spazio o area pubblica o del sottosuolo può essere fatta nell'abitato del Comune senza il permesso dell'Autorità Comunale (salvo particolari disposizioni di superiore Autorità) ed il pagamento della prescritta tassa.

Tale proibizione si stende anche:

- a) Alle vetrine, le quali non debbono sporgere oltre la grossezza dei rispettivi muri.
- b) Alla apposizione di insegne, tabelle, bracci sporgenti, luci e simili.
- c) Al collocamento, sia pure temporaneo di tende, sedie, tavoli, banchi etc. davanti alle porte dei negozi, ai bar ad altri esercizi.
- d) A qualunque occupazione anche momentanea con banchi, ceste o casse contenenti frutta etc. per relativo commercio.
- e) All'innalzamento di chioschi, baracche anche provvisorie.

Art. 7

Soste temporanee dei mezzi di trasporto

Le fermate temporanee dei mezzi di trasporto per carico o scarico di cose e persone non cadono sotto il dispositivo dell'articolo precedente, si dovranno però sempre osservare le prescrizioni del codice della strada, limitando le stesse occupazioni al tempo strettamente necessario, lasciando liberi i marciapiedi e non intralciando in alcun modo il transito agli altri autoveicoli.

Le fermate temporanee di venditori ambulanti debbono avvenire negli spazi appositamente delimitati e contrassegnati da strisce gialle per la compravendita delle merci, nel rispetto delle disposizioni previste dall'apposito regolamento o altra disposizione in merito.

Art. 8

Specie delle autorizzazioni

I permessi di occupazione di spazi ed aree pubbliche sono concessi dall'Autorità comunale su istanza dell'interessato da farsi prima di iniziare qualunque lavoro.

Il permesso può essere giornaliero o permanente (licenza).

Il permesso giornaliero autorizza una occupazione che ha luogo volta per volta e per la durata massima di un giorno, il permesso permanente autorizza ad una occupazione per un determinato periodo di tempo con scadenza non mai posteriore all'anno solare.

È obbligatorio, pertanto, il rinnovo delle domande e delle licenze di concessione per occupazione di spazio avente carattere permanente da farsi entro il 31 dicembre di ogni anno.

Salvo il caso previsto per il penultimo comma dell'art. 195 T.U. n.1175 del 14/09/1931 F.L. tutte le licenze per occupazione di spazio di qualsiasi specie sono revocabili, ad insindacabile giudizio dell'autorità comunale.
L'Autorità comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'interessato della quota di tassa corrispondente al periodo corrente tra la revoca e la scadenza della licenza o permesso.

Art. 9

Licenze

La concessione di occupazione tanto giornaliera che permanente deve risultare da apposita licenza, portante l'indicazione della qualità dell'occupazione concessa della persona autorizzata, della durata dell'occupazione e della tassa pagata.
Si intende di pieno diritto revocata la licenza quando l'occupazione non venga direttamente esercitata dal concessionario, o venga esercitata in modo diverso da quello indicato nella licenza.

CAPO VI BESTIAME E CANI

Art. 10

Precauzioni da osservarsi per il transito di bestiame

I buoi, le vacche ed i vitelli transitanti nelle strade debbono essere custoditi da un numero di conducenti sufficienti per evitare ogni sbandamento.

I branchi di animali devono in ogni caso essere regolati in modo da non occupare più della metà della carreggiata e non possono fermarsi lungo la strada né di giorno né di notte.

Un individuo solo non potrà condurne più di cinque capi di bestiame.

Di notte il transito di animali deve essere effettuato con l'ausilio di idonei mezzi di segnaletica luminosa e da almeno due persone, una in coda e una alla testa della mandria o del gregge.

Art.11

Precauzione da osservarsi per animali di altra specie

Gli animali di altra specie, o comunque tali che liberi potrebbero recare pregiudizio alla sicurezza ed alla tranquillità dei cittadini, non possono essere condotti per le strade e piazze pubbliche se non chiusi in gabbia o altrimenti assicurati in modo che sia loro impossibile nuocere.

Debbono inoltre essere accompagnati da un numero sufficiente di persone esperte nel modo di trattarli.

Art. 12

Divieto di ferrare gli animali sulle strade pubbliche

È proibito ferrare cavalli, buoi, muli ed altri animali sulle strade e piazze pubbliche.

Art. 13

Divieto di maltrattare animali

È proibito di maltrattare o percuotere animali o assoggettarli a fatiche inutili anche in relazione alla loro età ed alla naturale pendenza delle strade.

Il carico e lo scarico degli animali trasportati sui mezzi appositamente autorizzati, deve eseguirsi, con piano inclinato, essendo assolutamente vietato gettarli dai veicoli sul suolo.

Nei luoghi di mercato, i predetti animali convenientemente assicurati, non debbono essere abbandonati sul nudo terreno specie se bagnato o fangoso.

Vanno, in ogni caso, rispettati e requisiti minimi di spazio di cui alla legislazione statale e comunitaria in materia.

Art. 14

Cani

I cani di qualunque razza e taglia devono essere muniti della pietrina prescritta dal T.U. per la Finanza locale. I cani non devono essere liberi di vagare in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nelle case, giardini, cortili, ballatoi, vani delle scale, nelle botteghe etc. ai quali si possa liberamente accedere senza che siano muniti di regolare museruola.

La museruola deve essere forte, in cuoio o metallo, a forma di panierino, atta ad impedire assolutamente al cane di mordere, essere proporzionata alla natura e grossezza del cane cui deve servire.

I cani che, sebbene muniti di museruola, riuscirebbero a mordere, saranno considerati, agli effetti del presente regolamento, come se ne fossero sprovvisti.

I cani non muniti di museruola debbono essere sempre tenuti al guinzaglio.

I cani di razza danese, terranova, alano, mastini, bulldog e gli incroci con dette razze ed in genere tutti quelli ritenuti o avvertiti d'indole feroce e pericolosa, od anche solo di grossa mole, oltre ad essere muniti di collare e di museruola, devono essere condotti al guinzaglio.

Uguale obbligo può essere esteso con ordinanza a tutti i cani indistintamente, quando il ripetersi di morsicature possa fare presumere che si avverti un'infezione rabbica.

Potranno essere lasciati senza museruola i cani da caccia nei soli momenti però in cui vengono adoperati per la caccia e nei soli luoghi fuori dell'abitato in cui non sia proibito lo sparo dei fucili o di altri armi.

I cani da guardia delle case, orti, giardini poderi, dovranno essere tenuti in modo che non possano aggredire o recare danni ai passanti.

Il proprietario deve evitare che nelle ore notturne rechino disturbo alla quiete pubblica.

Art. 15

Accalappiamento Cani

I cani senza museruola vaganti nel territorio del Comune, in luogo pubblico o di pubblico accesso, saranno accalappiati da competente servizio dell'A.S.L. n.5 e dati in affidamento all'Ente protezione animali della provincia.

Coloro che intendono recuperare i cani accalappiati, dovranno entro il termine di cinque giorni farne richiesta tramite l'Ufficio Comunale, dal quale si farà luogo al rilascio contro il rimborso delle spese di mantenimento e di custodia, oltre al pagamento delle spese pecuniarie alle quali i proprietari saranno sottoposti per le eventuali infrazioni a disposizioni.

L' Ufficio Comunale ed in caso di richiesta per il rilascio di cane accalappiato, dovrà, preventivamente accertare:

a) la proprietà del cane, con la presentazione dei certificati di vaccinazione.

Art. 16

I cani colpiti da idrofobia, anche se presentino sintomi da quella malattia, o che siano semplicemente sospetti dovranno essere tenuti sotto sequestro, dandone immediato avviso all'Autorità Comunale per i conseguenti provvedimenti.

CAPO V
NETTEZZA PUBBLICA

Art. 17

Nettezza dei marciapiedi obbligo dei proprietari

I proprietari, coloro che tengono botteghe e occupano locali a piano terreno, anche se elevati dal suolo con qualche scalino, e tutti i concessionari di aree pubbliche hanno l'obbligo di curare la nettezza del marciapiede fronteggiante o di corrispondente tratto di suolo, sgombrare la neve, rompere o coprire con materia adatte i ghiaccioli per detti tratti di marciapiede, ed anche per le scale, con divieto di gettare e spandere acqua quando possa congelarsi, mentre il Comune provvede in modo generale a spazzare e innaffiare il suolo pubblico.

Art. 18

Nettezza dei cortili portici scale

È vietato lasciare nei cortili, negli ingressi delle porte, sui pianerottoli delle scale, o in altri luoghi privati in vista al pubblico, spazzatura, detriti, rottami, carcasse di veicoli.

I luoghi suddetti dovranno mantenersi costantemente puliti.

I proprietari delle case devono provvedere per mezzo dei portinai o in altro modo, alla pulizia dei cortili e delle scale e debbono mantenere in perfetto stato i canali di scolo delle acque piovane.

Art. 19

Divieto di lordare i luoghi pubblici

Oltre a quanto stabilito dal codice penale, è vietato tanto di giorno che di notte, gettare o causare la caduta in luoghi pubblici di acque, sassi, rottami, immondizie, spazzatura delle case, delle botteghe, dei cortili, dei balconi od altra materia di qualsiasi genere.

Art. 20

Immondizie e rifiuti domestici

Vale quanto previsto dal regolamento di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani al quale si fa riferimento per il presente articolo.

Art. 21

Bagni pubblici

È vietato di danneggiare ed insudiciare in qualsiasi modo, i luoghi e le cose pubbliche e private. Pertanto è vietato di soddisfare ai bisogni naturali fuori dai bagni pubblici.

Art. 22

Bagni nei pubblici esercizi

Tutti i servizi pubblici debbono avere i servizi igienici a norma di legge.

Art. 23

Materie e detriti provenienti da scavi o da altri lavori edili

Coloro che, avuto la concessione fanno costruzioni scavi e steccati, debbono eseguire i lavori senza interruzioni non indispensabili e curare che non si lasciano mai né materiali né detriti nei luoghi pubblici.

Dovranno inoltre mettere i necessari ripari e provvedere alla segnalazione del cantiere, mediante lumi a luce rossa, e nel modo indicato dalle norme del vigente codice della strada articolo 20 e 21.

il trasporto di qualsiasi materia dovrà essere fatto in modo da evitare nel percorso lo spandimento di qualunque materiale.

Qualora parte dei materiali trasportati sia caduta a terra, incombe a chi effettua il trasporto l'obbligo dell'immediato sgombero ed occorrendo anche della spazzatura.

Art. 24

Scarico di materie proveniente dagli scavi, demolizioni etc.

Lo scarico delle materie provenienti dagli scavi, demolizioni etc. dovrà avvenire presso le discariche di materiali inerte autorizzate.

**CAPO VI
INFIAMMABILI ED ESPLODENTI**

Art. 25

Sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio

Salvo quanto disposto dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza n 773 del 18/06/1931, del relativo regolamento d'esecuzione n. 635 del 6 maggio 1940 e dalle altre leggi in materia, per le materie esplosive, nessuno può tenere deposito o negozio di sostanze che per il loro potere di combustione o di infiammabilità siano ritenute pericolose, senza averne ottenuto licenza dall'Autorità competente e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Tali depositi e negozi sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità Comunali e vincolati all'osservanza delle norme e prescrizioni che l'Autorità stessa crederà di dover impartire a tutela della pubblica incolumità e delle speciali condizioni vincolanti da licenza.

Le anzidette disposizioni e le seguenti fino all'articolo 28 si intendono in vigore per gli esercizi che non siano oggetto delle speciali disposizioni in materia di cui ai decreti Ministeriali del 31/07/1934 e 12/05/1937.

per i depositi in pellicole cinematografiche si richiamano le disposizioni dello speciale regolamento che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 26

Recipiente per i liquidi infiammabili

Ove si effettua la minuta distribuzione dei liquidi infiammabili, i recipienti destinati a contenerli dovranno rispondere alle seguenti condizioni:

- a) essere di lamiera zincata e stagnata con le giunzioni a saldatura resistente e, ove occorre rafforzata con cerchiatura di ferro;
- b) essere muniti di valvola di sicurezza che impedisca l'elevarsi della pressione all'interno in caso di incendio;
- c) avere le aperture munite di un dispositivo atto ad impedire la retroversione della fiamma;

Salvo quanto è disposto dall'articolo 63 e seguenti del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18/06/1931 n. 773 e dalle disposizioni del relativo regolamento 06/05/1940, n. 635.

Nell'abitato non è consentito tenere petrolio, benzina o altri liquidi infiammabili ad essi assimilati, se non nei quantitativi ed alle condizioni stabilite da decreto Ministeriale 12/05/1937.

Art. 27

Quantitativi ammessi nei locali di vendita

Salvo quanto dispongono i decreti Ministeriali 31 luglio 1931 e 12 maggio 1937 circa le norme di sicurezza per la lavorazione lo immagazzinamento, l'impiego e la vendita di oli minerali e per il trasporto degli oli stessi, i liquidi combustibili, come oli pesanti derivati da petrolio o catrame (nafta, lubrificanti, etc.) aventi il punto d'infiammabilità al di sopra di cento gradi, gli oli grassi vegetali ed animali, le vernici grasse, etc., i liquidi che non svolgono vapori infiammabili sotto i cento gradi, possono essere tenuti nei locali di vendita, senza prescrizioni speciali, sino alla quantità di un quintale.

Le sostanze solide a rapidissima accensione come la celluloidi, i prodotti a base di nitro cellulosa, i fiammiferi, il fosforo rosso e simili sostanze accensibili per fregamento, fosforo bianco, sodio, potassio, carburo di calcio ed altri preparati che svolgono gas e fiamme in contatto con l'acqua, possono essere tenuti nei locali di rivendita, senza prescrizioni speciali, se in quantità inferiore a chilogrammi dieci.

Le sostanze solide infiammabili, come lo zolfo, il caucciù, la gomma elastica e derivati, le fibre vegetali ed i cascami di canapa, il cotone, il lino, la carta, gli strami, la paglia, il fieno, la torcia etc., le sostanze suscettibili di autoaccensione e le sostanze combustibili, in genere come grassi, cere, non confezionate, stearina, bitume, pece, carboni minerali e vegetali, legna da ardere, legname d'opera, mobili confezionati, potranno essere tenuti in locali comuni, senza norme speciali, quando non superano i quintali venti.

Art. 28

Divieto di fumare nei locali di deposito

**CAPO VII
PREVENZIONE DEGLI INCENDI**

Art. 29

Fuochi all'aperto

È proibito gettare nelle strade ed in luoghi di passaggio pubblico o aperto al pubblico zolfanelli o altri oggetti accesi.

Nelle strade del comune, o nelle adiacenze, non è permesso accendere fuochi all'aperto, e se in luoghi chiusi il fumo deve avere lo sfogo in appositi camini, senza molestia ai passanti o agli abitanti vicini.

Art. 30

Spazzatura dei camini e canali di fumo

Ogni anno e qualunque volta nell'anno quando se ne constanti il bisogno i proprietari devono far spazzare i camini ed i canali di fumo delle fucine, forni, cucine e locali di loro proprietà.

Art. 31

Segnalazione di incendi

Chiunque avverta il manifestarsi di un incendio deve darne immediatamente avviso ai Vigili del Fuoco o al sindaco.

Art. 32

Mezzi di soccorso

I Vigili del Fuoco gli agenti della Forza Pubblica, quando il caso lo richieda, possono chiedere la consegna di mezzi di soccorso che si trovano negli edifici pubblici o presso privati.

Art. 33

I Vigili del Fuoco per l'estinzione degli incendi potranno introdursi nelle case vicine con gli utensili necessari per l'estinzione e i rispettivi proprietari e inquilini saranno inoltre obbligati a consentire l'uso dell'acqua disponibile, e, se di notte ad illuminare le proprie finestre.

Art. 34

Poteri dei Vigili del Fuoco e degli agenti di P.S.

In caso di rifiuto da parte degli abitanti di consegnare gli oggetti richiesti o di aprire le porte delle loro case o qualora non si trovasse nessuno in casa, i Vigili o gli agenti di Pubblica Sicurezza sono autorizzati a far abbattere le porte e ad impossessarsi degli oggetti necessari alla estinzione degli incendi.

CAPO VIII

NORME PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI PUBBLICI

Art. 35

Lancio di oggetti

È vietato lanciare qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico passaggio.

Art. 36

Trasporto di oggetti che possono recare danno

È vietato trasportare in luoghi pubblici senza opportuni ripari, oggetti che possono recare danni ai passanti (vetri, ferri acuminati o taglienti, falci, coltelli etc.).

Gli oggetti rigidi (aste, scale, tubi, ecc.) di oltre tre metri di lunghezza non possono essere trasportati in luoghi pubblici da una sola persona.

Art. 37

Lavorazione nei luoghi di pubblico passaggio – scalpellini

Nei luoghi di pubblico passaggio è vietato di lavorare pietre senza opportuni ripari, le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di fabbri maniscalchi, e simili, se aperti verso luoghi di pubblico passaggio.

Gli scalpellini quando lavorano in luoghi aperti al pubblico devono munirsi di grate metalliche, o di altro riparo atto ad impedire che le schegge possano offendere i passanti.

Art. 38

Caduta di materie da terrazzo o finestre canali di gronda

È vietato gettare o lasciare cadere dalle finestre, terrazze ed altri luoghi simili prospicienti luoghi pubblici o anche privati o comuni a più famiglie, ogni specie di cose solide o liquide, o innaffiare vasi in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico.

I canali di gronda e di scolo per le acque fluviali devono essere costruiti nei modi prescritti dal regolamento edilizio e mantenuti sempre in buono stato e costantemente puliti allo scopo di impedire che lo stillicidio delle acque piovane avvenga sul suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico transito.

Art. 39

Vasi di fiori su finestre, balconi e simili

I vasi di fiori ed altri oggetti sulle finestre, sui balconi su qualunque altro sporto o nei vani delle aperture delle case verso le vie e verso i cortili dovranno essere convenientemente assicurati con il filo di ferro o in altro modo contro ogni pericolo di caduta, restando proibito di lasciar cadere e di gocciolare acqua in qualunque ora della notte e del giorno.

Art. 40

Pitture fresche

Gli oggetti tinti e verniciati di fresco dovranno essere tenuti coperti verso i luoghi di pubblico passaggio fino all'altezza di metri tre e finché non siano asciutti.

Quando la copertura fosse costosa o disagiata dovrà porsi sugli oggetti un cartello riportanti a carattere larghi l'indicazione: "pittura fresca".

Art. 41

Segnalazione di depositi negli spazi pubblici

Chiunque, anche con regolare autorizzazione, compia opere o faccia depositi sugli spazi pubblici o aperti al pubblico deve collocare di giorno e di notte ripari atti ad evitare pericolo o danno fermo l'obbligo della segnalazione luminosa di cui all'articolo 21 del C.D.S.

Art. 42

Palchi e baracche per feste e simili

Non si possono erigere sul suolo pubblico palchi né baracche senza l'autorizzazione del Sindaco, che potrà anche negarla per ragione d'ordine, di sicurezza, di decoro.

Art. 43

Divieto di spostare botti, ruote, ecc. rotolandoli

È vietato spostare, rotolandoli per le vie pubbliche principali, botti barili, cerchioni di ferro, o ruote, a meno che non si tratti del solo attraversamento delle strade nel qual caso l'operazione deve essere eseguita con opportune cautele per non intralciare il traffico.

Art. 44

Illuminazione degli anditi e scale

Gli accessi ai caseggiati urbani dalle strade devono essere provvisti di portoni adatti e decorosi. Gli ingressi, gli anditi e le scale dei caseggiati medesimi devono essere nelle ore notturne, convenientemente illuminati, o per lo meno essere muniti di impianto di illuminazione che consentono l'accensione a chiunque in qualsiasi momento.

Dalle ore 23 alle ore 5:30 del giorno successivo, qualsiasi portone di accesso ai caseggiati deve restare chiuso. Delle contravvenzioni saranno responsabili i proprietari.

Art. 45

Animali molesti ai vicini

È vietato tenere animali che rechino in modo continuato gravi incomodi e molestie ai vicini.

Art. 46

Sicurezza delle imposte e persiane

È obbligo del proprietario e del locatario, dove esistono ancora imposte esterne alle botteghe, di assicurarle al muro, in modo che non possano muoversi a danno dei passanti; tale obbligo è esteso anche alle persiane e alle imposte di tutte le case, tanto del piano terreno, come dei piani superiori, per togliere ogni pericolo di caduta e di offesa.

Gli altri infissi di ogni genere, come tende, insegne, lampade, persiane e simili, devono essere del pari assicurati, per impedire che siano divelti dalla violenza del vento o per altra causa.

Art. 47

Sgombro della neve dalle strade e piazze

Indipendentemente da quanto viene eseguito a cura e spese del comune non più tardi di dodici ore dopo la caduta della neve, allo scopo di ristabilire la libera circolazione, ogni proprietario o inquilino è tenuto a rompere ogni mattina il ghiaccio che si fosse formato durante la notte davanti alla propria casa, come anche a togliere dalle gronde dei tetti e dai balconi il ghiaccio che a guisa di cannelli vi si formasse.

Art. 48

Scarico della neve dai tetti

Nel caso che i proprietari dovessero scaricare i tetti delle loro case dalla neve, dovranno avvertire l'autorità comunale e porre i debiti segnali per rendere prevenuti dal pericolo i passanti.

I balconi e davanzali devono essere sgombrati dalla neve prima o durante la spazzatura della via sottostante ed in modo da non recare molestia ai passanti.

CAPO IX
PUBBLICA QUIETE

Art. 49

Atti contrari alla pubblica quiete

Salvo maggiori sanzioni della legge penale, sono considerati atti contrari alla pubblica quiete e perciò vietati:

- a) le grida e gli schiamazzi nelle piazze e nelle vie pubbliche, i canti specialmente di persone riunite in gruppi, tanto di giorno che nelle ore notturne;
- b) le grida smodate dei rivenditori di giornali, di stampe, di merce, fiori e giocattoli, e di qualunque oggetto, anche nell'interno dei locali se aperti al pubblico;
- c) il suono delle campane nelle ore notturne sino ad un ora prima del levar del sole, se non sia di semplici rintocchi;
- d) l'abuso delle campane nelle ore diurne;
- e) le comitive e gli assembramenti che per il numero delle persone o per contegno incagliano il libero transito.

Art. 50

Serenate

È necessario fare la comunicazione al Sindaco ed ottenere il relativo permesso per le serenate e per le feste, le quali per il numero delle persone che vi prendono parte o per altre circostanze, possono recare intralcio al pubblico transito e dar luogo a disturbi.

Art. 51

Gioco del pallone

Sono vietati il gioco del pallone nelle vie e piazze pubbliche nei cortili delle abitazioni, ed in genere tutti quei giochi che in qualsiasi modo disturbino la quiete o rechino impedimento o pregiudizio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 52

Rumori e suoni nelle case

È vietato nelle case fare rumore che diano incomodo ai vicini ed uso eccessivo di strumenti musicali e simili, dalle ore 23 alle ore 8 del giorno seguente.

Art. 53

Apparecchi radiofonici, grammofono, televisori e simili

Il funzionamento nell'interno di abitazioni ed altri locali, di apparecchi radiofonici, grammofoni, televisori e di altri congegni consimili muniti di amplificatore (altoparlante, trombe, ecc.) è vietato dopo le ore 24 e prima delle ore 6 nei mesi di maggio e tutto settembre dopo le 23 e prima le delle 7 negli altri mesi.

La ricezione è però sempre ammessa in cuffia o quando per la particolare bassezza del tono non dia molestia o disturbo i vicini.

Il funzionamento all'aperto è disciplinato dall'articolo unico del R.D.L. 3 febbraio 1936 n. 418.

In relazione però alle esigenze della stagione estiva e con richiamo al comunicato Ministeriale 24 giugno 1936, si consente dal 1° luglio al 30 settembre il funzionamento degli apparecchi nelle piazze, nei pubblici giardini e passeggi e comunque in località all'aperto distanziate dagli abitati.

Per ciò che concerne le radiodiffusioni all'esterno degli esercizi pubblici posti nelle strade e nelle piazze cittadine, durante il periodo suddetto, questo sono permesse nei limiti d'orario già previsti per le orchestre e sempre che siano rispettate le esigenze della pubblica quiete che, nella stagione estiva si estende alle ore 8 di riposo pomeridiano.

Art. 54

Orario di esercizio di professione ed arti rumorose

Chi esercita un'arte, mestiere, industria, deve indipendentemente dalle prescrizioni stabilite nel presente regolamento e da quelle trascritte nella licenza, usare ogni cautela per evitare molestia o incomodo ad altri, comunque l'esercizio di professione ed arti rumorose o incommode, deve, salvo il caso di speciale autorizzazione del Sindaco, cessare alle ore 21 alle 6 del mattino seguente.

Art. 55

Reclami contro l'esercizio di mestieri rumorosi

L'intensità e continuità dei rumori di cui al precedente articolo saranno accertate, su reclamo scritto dagli interessati o d'ufficio, da una commissione nominata dalla Giunta Municipale.

Detta commissione accerterà l'intensità e continuità dei rumori prodotti dalla mano dell'uomo, o da mezzi meccanici, di qualsiasi forza e specie, inviterà l'esercente a studiare o a far studiare entro un determinato tempo il modo di attenuare i rumori, salvo nuovo accertamento della commissione stessa; proporrà i casi in cui, ai sensi dell'articolo precedente, dovrà essere limitato l'orario degli esercizi.

Nei casi di riconosciuta incompatibilità dell'esistenza dell'esercizio in parola con il rispetto dovuto alla quiete nelle civili abitazioni, la commissione potrà proporre che non sia consentito in alcun modo, l'esercizio dell'arte, del mestiere e dell'industria rumorosa.

Art. 56

Provvedimenti del Sindaco per lavori di chiusura di esercizi rumorosi

L'esecuzione entro un determinato termine, di lavori ritenuti opportuni a diminuire i rumori, la limitazione d'orario degli esercizi e la chiusura di essi per inadempimento a quanto viene prescritto o per assoluta impossibilità di funzionamento di essi, saranno disposti con ordinanza del Sindaco.

Art. 57

Inosservanza delle ordinanze del Sindaco

L'inosservanza delle ordinanze del Sindaco entro il termine prescritto, comporterà oltre che l'applicazione delle normali sanzioni di legge.

Art. 58

Domande per impianti di esercizio con macchine azionate da motori

Chiunque intenda impiantare, in un fabbricato di civile abitazione, un esercizio con macchine azionate da motori o dalla mano dell'uomo, dovrà farne speciale domanda, il numero la qualità, la portata ed il funzionamento delle macchine, nonché della durata del funzionamento stesso.

Art. 59

Divieto di funzionamento di motori negli appartamenti

È assolutamente vietato far funzionare negli appartamenti, motori di qualsiasi specie ad eccezione di quelli ad uso domestico o di limitatissima portata.

Art. 60

Trasporto di lastre e spranghe metalliche

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe deve essere fatto in modo da non produrre eccessivo rumore.

**CAPO X
DECORO E SANITA' PUBBLICA**

Art. 61

Divieto di bagnarsi in canali e acque esposte al pubblico e fare atti contro la decenza pubblica

In qualunque luogo aperto al pubblico o in vista al pubblico è proibito bagnarsi nudi, esposti in guisa da recare offesa al buon costume, praticare atti contro la decenza pubblica o esporre piaghe, nudità, deformità ributtanti e simili.

Art. 62

Divieto di pascolo e lavaggio di veicoli in luoghi pubblici

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietata:

- 1) far pascolare animali, domarli, addestrarli, mungerli, strigliarli, tosarli o ferrarli;
- 2) pulire e lavare automezzi, vetture, veicoli, cavalli, finimenti utensili di stalla e rimessa.

Il Sindaco, potrà rilasciare speciale permesso per le località meno frequentate.

Art. 63

Galline nelle vie pubbliche

È vietato lasciar vagar galline, tacchini, anatre ed altri animali nelle vie pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico.

Art. 64

Gabbie di uccelli alle finestre

La pulizia delle gabbie degli uccelli e l'abbeveramento di questi devono farsi in modo che i rifiuti, il mangime e l'acqua non si riversino nei balconi e davanzali sottostanti o sulla pubblica via.

Art. 65

Divieto di stalle, porcili, portali e conigliera

Sono vietate nell'abitato le stalle, i porcili, gli ovili. Ferme le limitazioni previste dal regolamento d'igiene, sono pure vietati nell'abitato i pollai e gli allevamenti di conigli, anche famigliari, quando possono recare o incomodo ai vicini, o quando la loro ubicazione non sia adatta per ragioni di decoro o altro.

Verificatosi tale circostanza il Sindaco con propria ordinanza ne vieta l'impianto o ne dispone l'abolizione.

Art. 66

Spolveramento di tappeti panni e simili

Nell'abitato è vietato scuotere e spolverare dalle finestre prospicienti le strade pubbliche o i cortili, tappeti, panni e simili dalle ore 8 alle ore 22 nei mesi da aprile a settembre incluso e dalle ore 9 alle ore 20 negli altri mesi.

Art. 67

Esposizione di biancheria alle finestre

Nelle vie principali è vietato tenere distesi o appesi fuori dalle finestre e sui terrazzi prospettanti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico, biancheria e panni per asciugarli o tenerli esposti all'aria.

Sono escluse dal divieto le case prospettanti vie secondarie o vicoli sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) che gli oggetti esposti non sporgano più di venticinque centimetri dal muro esterno delle case, sopra il suolo pubblico;
- 2) che lascino almeno tre metri di spazio libero dal suolo della strada;
- 3) che non producano stillicidio;
- 4) che non impediscano la libera circolazione dell'aria, non tolgano la luce o non arrechino in altro modo fastidio agli abitanti delle stesse case o delle case vicine.

La Giunta Municipale determinerà quali delle vie sono da considerarsi principali.

Art. 68

Scritte o segni sui muri e marciapiedi

È vietato apporre sui muri esterni degli uffici e sui marciapiedi qualunque scritto, segno o figura. Gli agenti pubblici ne procureranno la cancellazione immediata ed i proprietari delle case dovranno, su ordine del Sindaco, ripristinare l'intonaco e la tinta, in difetto, e salvo gli effetti contravvenzionali, si provvederà alla esecuzione d'ufficio osservate le leggi in vigore.

Art. 69

Bestemmia e turpiloquio

Salve le maggiori sanzioni stabilite dalla legge penale, sono considerati atti contrari alla moralità, al buon costume e alla pubblica decenza, e perciò vietata, la bestemmia ed il turpiloquio nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico.

Art. 70

Divieto d'affitto di ingressi, anditi e simili per vendita di derrate o altre merci

È vietato ai proprietari di case di concedere in uso, affittare sia per conto proprio che di terzi gli spazi degli ingressi, vestiboli, cortili delle case stesse, allo scopo di farli occupare con panche, cavalletti, mensole e simili per le operazioni di compra vendita di derrate o merci di qualsiasi natura.

Art. 71

Vasi ornamentali davanti agli esercizi pubblici

L'Autorità Municipale può prescrivere che le aree all'esterno di esercizi pubblici e da questi usati per esposizione di tavoli, siano circoscritte da piante ornamentali.

Le piante che fossero così collocate anche se ad iniziativa dell'esercente, dovranno essere contenute in vasi di terracotta o altro materiale, di buona fattura. Non sono ammesse le scatole di latta, bidoni e simili.

Art. 72

Trasporto di carni macellate

Il trasporto delle carni macellate dovrà farsi con l'automezzo trasporto delle carni.

È facoltà dell'Autorità Municipale stabilire l'itinerario da seguire per tale trasporto dai singoli esercenti.

Art. 73

Negozi

Nelle vie e piazze principali, i negozi di genere alimentare come di qualunque altro articolo, devono essere decorosi. Non sono consentiti negozi con promiscuità di articoli non affini, salvi casi di negozi tipo emporio, per i quali l'Autorità Municipale, potrà fare eccezioni sempre che sussistono decoro e mezzi adeguati. I negozi ora esistenti e muniti della prescritta licenza saranno tolleranti, ma non potranno riaprirsi quando per una causa qualunque venissero a cessare.

Art. 74

Lampade dei pubblici esercizi

Le lampade prescritte per i pubblici esercizi dalla legge di P.S. devono essere sotto ogni rapporto decenti e decorose.

È proibito far uso del così detto frasco e del fiasco per insegna d'osteria o rivendita di vino.

Art. 75

Saltimbanchi, cantanti e suonatori girovaghi

I saltimbanchi, cantanti, girovaghi suonatori ambulanti, giocolieri, sonnambule, espositori di orsi ammaestrati e simili, non potranno dare spettacolo negli spazi pubblici senza permesso speciale dell'Autorità Comunale, che non potrà mai essere concessa nelle piazze o nelle strade principali.

Tali spettacoli sono comunque sempre vietati nei caffè e ristoranti.

Art. 76

Monumenti

I monumenti sono sotto al salvaguardia di tutti i cittadini.

Qualunque guasto, deterioramento o imbrattamento in qualsivoglia modo praticato o tollerato da chi ne è responsabile, darà luogo alla applicazione delle pene sancite dalla legge.

Art. 77

Divieto di arrampicarsi sui monumenti, fanali, inferriate e simili

È vietato arrampicarsi sui monumenti, fanali pubblici e simili, come pure di salire sulle inferriate e cancellate dai piani terreni, gettare pietre, palle di neve ed altri oggetti, scrivere sui muri in qualunque modo, e in genere guastare, deturpare, gli edifici e quanto trovati esposti sulla pubblica via.

Art. 78

Bacche da incendio e condutture

È vietato di manomettere le bocche d'incendio, condutture di acqua, delle fognature, di energia elettrica. I contravventori saranno puniti con la multa da £. 100.000 a £. 1.000.000 e tenuti eventualmente al risarcimento dei danni prodotti senza pregiudizio dalle maggiori pene comminate dal codice penale.

Art. 79

Veicoli dei servizi pubblici

I veicoli dei servizi pubblici devono essere mantenuti in uno stato decoroso e modificati e sostituiti per seguire il progresso civile. Per i veicoli che circolano in contrasto con tali norme, l'Autorità Municipale notificherà ai possessori regolare diffida, con revoca della licenza in caso di inottemperanza.

Art. 80

Giorni di mercato

I diversi mercati e le fiere si terranno nei giorni e nelle piazze ed altri luoghi che saranno a ciò destinati dalle deliberazioni del Consiglio Comunale.

Art. 81

Concessione di posteggi

Il Consiglio Comunale potrà con sua deliberazione limitare l'occupazione degli spazi pubblici per vendita di merci o contrattazioni. Nelle aree non veicolate o non concesse in abbonamento, e nelle quali si permettono giornalieri occupazioni, i posti spettano al primo occupante.

Art. 82

Stazionamento di merci a scopo di vendita

Ogni concessionario di suolo pubblico deve mantenere contegno decoroso, astenendosi da ogni parola o atto sconveniente, come pure dall'invitare agli acquisti, ai divertimenti etc. in modo eccessivamente clamoroso. Scaduta al concessione dovrà sgomberare completamente lo spazio occupato.

Art. 83

Nettezza del suolo concesso nei mercati

I concessionari ed occupanti di posti debbono mantenere netti tanto i banchi e posti, il suolo sotto ed attorno ad essi, debbono raccogliere i gusci di legumi di erbaggi e frutta di rifiuto, i residui di qualunque specie, in appositi recipienti e provvedere allo smaltimento per consegnarli alle persone incaricate del trasporto delle spazzature.

Art. 84

Ceste con derrate

Le ceste con derrate alimentari non possono essere deposte in terra, ma su banchi od altro.

Art. 85

Libertà di contrattazione e pulizia dei mercati

Sui pubblici mercati, senza pregiudizio delle sanzioni contenute nelle leggi generali:

- a) è vietato qualunque atto collettivo o individuale contrario alla libertà di contrattazione, specialmente d'intromettersi non richiesti sotto qualunque pretesto, anche per la mediazione, sia pure senza compenso o per far poi il trasporto della merce;
- b) è vietato qualunque accaparramento di generi alimentari, con acquisti all'ingrosso sul mercato presso altri commercianti che vendono anche al minuto. Tale divieto s'intende limitato sino alle ore dieci di ogni giorno.

Per i mercati all'ingrosso per i prodotti ortofrutticoli si fa richiamo al R.D.L. 21 agosto 1937 n. 1892.

Art. 86

Pubblicità dei prezzi

La pubblicità dei prezzi stabilita dal R.D.L. 11 gennaio 1923 n. 138 e dal secondo comma della legge 16 dicembre 1926, n. 2174, deve essere fatta con cartelli a stampa ben visibili e per qualunque specie di merce esposta la pubblico escluse per altro le merci esentate dal Ministero in base all'articolo 4 del suddetto decreto legge.

CAPO XIII

COOMESTIBILI ED ALTRI GENERI – NORME GENERALI IN VENDITA

Art. 87

Frode e abuso

La vendita ed il commercio delle derrate alimentari come e di qualunque merce che si faccia in luoghi aperti al pubblico sono soggetti alle leggi tutelari della pubblica fede. Qualunque abuso o qualunque frode a danno dei compratori nella qualità e nella quantità, darà luogo alla confisca ed al procedimento al termine della legge penale, senza pregiudizio delle maggiori sanzioni, secondo i casi.

Art. 88

Carta da involgere

La carta da involgere cibarie e derrate alimentari deve essere a norma di legge e deve avere un peso non superiore ad un grammo per ogni decimetro quadrato, salvo che si tratti di carta gialla di paglia per la quale il limite massimo tollerato è di grammi 1.50. È espressamente vietato l'uso della carta stampata (libri, giornali etc.), o già usata in qualsiasi altra maniera, mancando la garanzia che essa non possa costituire pericolo per l'igiene.

È pure vietato l'uso di carta che contenga come fabbricazione sostanze nocive (barite, gesso, allume etc.) e che ceda il proprio colore.

Art. 89

Bilance

Le bilance dovranno corrispondere pienamente alle norme di legge.

Art. 90

Obbligo degli esercizi di pane e pasta di essere sempre forniti

I fornai, i panettieri, e rivenditori di pasta debbono tenere costantemente provvisti i loro esercizi, rispettivamente di pane e pasta in quantità adeguata ai consumatori locali.

Il pane dovrà essere tenuto nella qualità comune e di prima. Qualora siano sprovvisti del pane di qualità comune, sono tenuti a chiedere al Consumatore che lo richieda il pane di prima qualità e in difetto di questo quello di lusso, allo stesso prezzo del pane comune.

Analogamente il venditore che sia sprovvisto del pane di prima qualità dovrà cedere al prezzo di quest'ultimo il pane di lusso. Volendo cessare dal loro esercizio dovranno avvertirne almeno quindici giorni prima l'autorità Comunali.

Art. 91

Nettezza dei locali e delle persone

Tanto nei locali adibiti a vendita, a manipolazione di commestibili e di bevande quanto nella persona e negli abiti di coloro che vi sono addetti, deve osservarsi la massima nettezza.

È fatto obbligo al personale d'indossare durante il servizio, giacche o vestaglie di tela bianca. Le donne devono anche portare sulla testa una cuffia bianca, o almeno una rete per avvolgere i capelli.

Tali norme si applicano anche agli spacci all'aperto nei pubblici mercati.

Art. 92

Genuinità e conservazione dei generi posti in vendita

Tutti i generi posti in vendita devono essere genuini, ben confezionati ed in stato di perfetta conservazione ed è proibito tenere nei negozi materie che possono servire a sofisticazione.

Art. 93

Trasporto di pane e di altre vivande

I negozianti, i bottegai, i fornai, mandando al forno e facendo da esso ritirare pane crudo e cotto, o qualsiasi altra vivanda destinata allo smercio devono provvedere perché sia debitamente coperta.

Art. 94

Posti di vendita di gelati e bibite

La vendita di gelati, acque gassose ed altre bibite è solo ammessa nei posti indicati dall'Amministrazione Comunale.

I rivenditori non potranno, percorrere le strade, se non per recarsi senza soste, dal luogo di deposito, al luogo assegnato per la vendita e viceversa.

Art. 95

Vendita ambulante di frutta, verdura ed altri generi

Non è permesso ai rivenditori ambulanti di qualsiasi genere, di frutta e verdura, esercitare il loro commercio con automezzi girovagando per le strade e per le piazze pubbliche se non nelle ore e per i percorsi regolarmente autorizzati dall'Autorità Municipali.

Art. 96

Contegno dei rivenditori in pubblico

Tutti i rivenditori in pubblico devono astenersi dall'emettere grida eccessive e dal fare schiamazzi per chiamare gli avventori e non possono fare uso di strumenti rumorosi ed atti a recar disturbi.

CAPO XV

SPACCI DI CARNE FRESCA-MACELLERIE

Art. 97

Spacci con carni di varia specie di animali

Gli spacci di carne devono essere distinti per ogni singola specie di animali. Tuttavia è ammessa, senza speciale autorizzazione, la vendita promiscua delle carni bovine, ovine e caprine.

La vendita di altre carni, escluse quelle equine che devono sempre venderci in spacci speciali può essere ammessa mediante autorizzazione del Sindaco, il quale nel concederla, dovrà considerare i bisogni della popolazione.

Art. 98

Indicazione della specie posta in vendita

Ogni spaccio adibito alla vendita di carni fresche deve essere munito tanto all'interno come all'esterno, di una tabella ben visibile indicante in maniera precisa la specie animale cui appartiene la carne posta in vendita.

Art. 99

Modalità di vendita obbligo della frollatura

La carne bovina fresca non dovrà essere messa in vendita subito dopo l'avvenuta macellazione, ma previo conveniente periodo di frollatura da fissarsi dal Veterinario visitatore.

Gli esercenti macellai non potranno rifiutare con nessun pretesto di vendere la specie, la qualità ed il taglio di carne richiesto dal compratore quando vi sia nello spaccio.

La carne ovina e bovina sarà venduta con l'osso, escluso i piedi e la testa. Il taglio dei piedi dovrà essere fatto all'articolazione del garretto per quelli posteriori e del ginocchio per quelli anteriori.

Art. 100

Obbligo degli spacci di essere provvisti di carne

Gli spacci dovranno essere mantenuti costantemente provvisti di sufficienti quantitativi di carne. Per quelli di carne bovina l'obbligo riguarda anche la carne di vitello.

**CAPO XVI
VENDITA DELLE SALSICCIE**

Art. 101

Quantità di grasso nelle salsicce

Le carni insaccate confezionate a salsiccia, non dovranno contenere un quantitativo di grasso superiore al 55% del loro peso né essere altrimenti confezionate e denominate.

Art. 102

Cartelli indicanti la specie delle carni contenute negli insaccati

Fermo quanto è disposto dall'articolo 55 del regolamento della vigilanza sanitaria delle carni approvato con r.d. 20 Dicembre 1928 n. 3298 chiunque vende salsicce deve tenere sulla merce esposto un cartello ben visibile che indichi la specie animale, le cui carni entrano a costituire l'insaccato, e cioè "salsicce di puro maiale" - "salsicce di carni bovine" - "salsicce di carni equine" - "salsicce di carne ovine" - "salsicce di carni miste" - "salsicce con carne congelata".

Art. 103

Personale addetto agli spacci

Il personale impiegato negli spacci di carni dovrà indossare giubbotto e grembiule di tela bianca, tenuti costantemente puliti.

Art. 104

Immondizie degli spacci

Le immondizie e le materie putrescibile dovranno essere tenute in recipienti coperti fino al momento della loro asportazione, che dovrà essere giornaliera.

Art. 105

Obbligo degli acquirenti di mostrare la carne agli agenti

Gli acquirenti hanno l'obbligo di osservare e fare osservare le disposizioni di cui agli articoli precedenti e di mostrare la carne agli agenti a richiesta dei medesimi.

**CAPO XVII
BURRO**

Art. 106

Obblighi di cartelli indicanti la qualità del prodotto posto in vendita

Nei negozi o banchi dove si vende burro, deve collocarsi sulla merce esposta, un cartello ben visibile che ne indichi la qualità. Le indicazioni del cartello devono essere le seguenti:

burro, se la materia grassa è ricavata unicamente dal latte di vacca;

burro di pecora, se è ricavata dal latte di pecora;

margarina, se la materia è sostituita da miscela di altri grassi, anche se fra essa entra in parte il burro propriamente detto.

CAPO XVIII
CONTRAVVENZIONI

Art. 107
Speciali disposizioni del Sindaco

Il Sindaco nell'usare delle facoltà consentitegli dal presente regolamento avrà diritto di stabilire quelle speciali condizioni che, a seconda dei casi ravviserà più opportune e convenienti nel pubblico interesse decoro. L'inosservanza di tali condizioni costituisce contravvenzione al presente regolamento, e può avere per conseguenza la revoca della concessione o permesso conseguito.

Art. 108
Sorveglianza degli agenti

Gli agenti municipali devono sorvegliare a che siano osservate le prescrizioni del presente regolamento, delle ordinanze e deliberazioni dell'Autorità Comunale che vi hanno attinenza, nonché delle disposizioni di polizia sancite dalle leggi generali, ed accertare con le modalità prescritte dalla legge Comunale e Provinciale le contravvenzioni a carico dei trasgressori.

Art. 109
Conciliazione delle contravvenzioni

Si procede a norma della legge 689/81 alla quale si fa rinvio.

Art. 110
Rifiuto di dare la generalità

Qualora la persona colta in contravvenzione ricusi di dare il suo nome e cognome e le indicazioni inerenti per redigere il relativo verbale di contravvenzione, o se si ha grave fondato sospetto di simulazione, l'agente municipale precedente dovrà invitarla a presentarsi con esso all'Autorità competente.

In caso di rifiuto dovrà, condurvela con la forza per l'identificazione. Il rifiuto a dare il proprio nome e cognome e le altre indicazioni costituisce contravvenzione all'articolo 651 del codice penale.

Art. 111
Esecuzioni dei provvedimenti d'ufficio

In caso di contravvenzione consistente nella non esecuzione di lavori o atti obbligatori, l'intimazione del Sindaco importerà di pieno diritto l'obbligo del contravventore ad eseguire detti lavori o atti senza pregiudizio delle pene per l'incorsa contravvenzione.

In ogni caso il Sindaco dovrà provvedere d'ufficio a fare eseguire i relativi provvedimenti a spese del contravventore, osservate le vigenti disposizioni e sempre senza pregiudizio delle parti saranno responsabili in solido e la parte contributiva di ciascuna nelle spese fatte per i provvedimenti ordinati d'ufficio sarà determinata dal Sindaco.

Resterà però salvo alle parti, nei rapporti fra di loro, il far determinare poi esattamente, ove occorra e come di diritto, la rispettiva quota di contribuzione.

Art. 112
Recupero delle spese

Le note delle spese di cui all'articolo precedente saranno rese esecutoria a norma di legge.

Art. 113

Per le violazioni agli articoli del suddetto regolamento per i quali non sono previste sanzioni si applica la sanzione prevista per inosservanza ai provvedimenti del Sindaco, € 51,64 più spese.

Approvazioni e Modifiche	Organo	Num. Atto	Data Seduta
Approvato	Delibera Consiglio Comunale	47	02/08/1997